

D.P.Reg. 1 ottobre 2004, n. 0315/Pres. (¹)

Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge n. 38/2001, ai sensi dell'articolo 5, comma 111, della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004). Approvazione (²).

Il Presidente

Vista la *legge 23 febbraio 2001, n. 38* recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia» e in particolare l'articolo 3;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65* recante «Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;

Visto in particolare l'articolo 2 del citato decreto che, nell'individuare la sede del Comitato a Trieste presso la Giunta regionale, affida alla medesima i compiti di segreteria stabilendo la devoluzione alla Regione delle somme per far fronte alle spese di funzionamento del Comitato;

Visto l'articolo 5, comma 111, della *legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1* recante «Legge finanziaria 2004» che prevede l'adozione di apposito regolamento con decreto del Presidente della Regione per l'individuazione delle spese di funzionamento del predetto Comitato;

Viste le note prot. n. DAR 6191 del 29 agosto 2003, n. DAR 184 del 13 gennaio 2004, n. DAR 1888/04 del 2 marzo 2004 e n. DAR 6415/04 del 6 agosto 2004, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali sono stati forniti indirizzi interpretativi della normativa statale citata in merito alle spese di traduzione, ai rimborsi delle spese di missione sostenute dai componenti del Comitato e del Segretario dello stesso, nonché all'acquisizione di servizi, in particolare di quelli relativi alle consulenze;

Sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena che si è favorevolmente espresso nella seduta del 23 luglio 2004;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme Delib.G.R. 24 settembre 2004, n. 2439;

Decreta

[È approvato il «Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge n. 38/2001, ai sensi dell'articolo 5, comma 111, della legge regionale n. 1/2004

¹ Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 3 novembre 2004, n. 44.

² Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 0150/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 dello stesso regolamento).

(legge finanziaria 2004)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale] ⁽³⁾.

Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 5, comma 111, della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004) ⁽⁴⁾

Articolo 1

Spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ⁽⁵⁾.

[1. La Direzione centrale del Segretariato generale e per gli affari istituzionali, sostiene le spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3, della legge n. 38/2001, di seguito nominato Comitato, regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per:

a) prestazioni di servizi di traduzione simultanea e di interpretariato afferenti i lavori del Comitato e traduzione degli atti del Comitato, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 6 del regolamento emanato con *D.P.R. 27 febbraio 2002, n. 65*;

b) acquisto di materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento dei lavori del Comitato, nonché di testi, riviste e pubblicazioni strumentali all'attività istituzionale del Comitato;

c) acquisto di personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, impianti e strumenti per traduzioni, finalizzati all'espletamento dell'attività di segreteria del Comitato, nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;

d) rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione ai lavori del Comitato ai componenti residenti, o comunque aventi la sede ordinaria di lavoro, in Comune diverso da quello di Trieste, sede del Comitato;

e) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio al Presidente e al Vicepresidente del Comitato per missioni connesse all'attività istituzionale del Comitato fuori del territorio regionale, nonché delle spese di viaggio e vitto per missioni in Comune diverso da quello di Trieste, sede del Comitato, ma nel territorio regionale;

³ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con *D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 0150/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 dello stesso regolamento).

⁴ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con *D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 0150/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 dello stesso regolamento).

⁵ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con *D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 0150/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 dello stesso regolamento).

f) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio al Segretario del Comitato istituzionale che abbia la sede ordinaria di lavoro o comunque risieda fuori del territorio regionale, nonché delle spese di viaggio e vitto nel caso di sede ordinaria di lavoro o comunque residenza nel territorio regionale ma in Comune diverso da quello di Trieste, sede del Comitato;

g) altre spese per l'espletamento dell'attività istruttoria direttamente connesse con il funzionamento del Comitato ivi compreso l'affidamento di incarichi di consulenza, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento emanato con *D.P.R. n. 65/2002*.

3. Le spese di cui al comma 2 possono essere disposte solo entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

4. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare per le spese di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 2, l'importo di 10.000 euro al netto di ogni onere fiscale e per quelle di cui alla lettera g) del comma 2, l'importo di 15.000 euro al netto di ogni onere fiscale.

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 4].

Articolo 2

Rimborso delle spese di missione dei componenti, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Comitato (6).

[1. Ai componenti, al Presidente, al Vicepresidente e al Segretario del Comitato compete il rimborso delle spese di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d), e) e f), nelle misure previste per i dipendenti regionali di categoria dirigenziale.

2. Per i rimborsi delle spese di cui al comma 1 si applica la normativa regionale].

Articolo 3

Competenze per l'esecuzione delle spese (7).

[1. Il Presidente del Comitato dispone le spese di cui all'articolo 1. Il Direttore centrale della Direzione centrale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali e il Direttore del Servizio competente adottano rispettivamente l'atto di autorizzazione della spesa, l'atto d'impegno di spesa relativo all'apertura di credito nonché l'ordine di accreditamento a favore del funzionario delegato nominato ai sensi dell'*articolo 5, comma 112 della legge regionale n. 1/2004*].

⁶ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con *D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 0150/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 dello stesso regolamento).

⁷ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con *D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 0150/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 dello stesso regolamento).

Articolo 4

Modalità di esecuzione delle spese ⁽⁸⁾.

- [1. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e g) , sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.
2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.
3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.
4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.
5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti].

Articolo 5

Ricorso ad un solo contraente ⁽⁹⁾.

- [1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:
 - a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;
 - b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
 - c) qualora la spesa non superi l'importo di 2.600 euro, al netto di ogni onere fiscale;
 - d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
 - e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
 - f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti già in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.
2. Salvi i casi di cui alle lettere a) e d), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, in relazione alla fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio

⁸ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 0150/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 dello stesso regolamento).

⁹ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 0150/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 dello stesso regolamento).

competente per materia ai sensi della *legge regionale 1° marzo 1988, n. 7*, e successive modifiche ed integrazioni] ⁽¹⁰⁾.

Articolo 6
Ordinazione dei beni ⁽¹¹⁾.

[1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su disposizione del Presidente del Comitato mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione].

Articolo 7
Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese ⁽¹²⁾.

[1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale ⁽¹³⁾.

2. Il pagamento è disposto per mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. La rendicontazione viene comunicata anche ai competenti organi statali].

Articolo 8
Rinvio ⁽¹⁴⁾.

[1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato].

¹⁰ Comma abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera u), del regolamento approvato con *D.P.Reg. 29 luglio 2009, n. 0214/Pres.*

¹¹ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con *D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 0150/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 dello stesso regolamento).

¹² Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con *D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 0150/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 dello stesso regolamento).

¹³ Comma così modificato dall'art. 25 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 29 luglio 2009, n. 0214/Pres.*

¹⁴ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con *D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 0150/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 dello stesso regolamento).